

Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara, sez. III – 8 luglio 2009, n. 180

**Fermo amministrativo di beni mobili registrati – D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Veicoli utilizzati nell'esercizio dell'attività lavorativa - Provvedimento di fermo amministrativo - Illegittimità.**

*Non possono costituire oggetto di fermo amministrativo i veicoli utilizzati dal debitore come strumenti essenziali per l'esercizio dell'attività lavorativa. Se, infatti, al debitore viene inibito l'uso degli strumenti di lavoro, egli non può far fronte ai propri debiti.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Avverso il provvedimento di fermo amministrativo emesso da soc. Equitalia Cerit spa, il ricorrente, meglio specificato in epigrafe, assistito e difeso dall'Avv. (omissis), presentava tempestivo ricorso con cui chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.

Il ricorrente eccepisce:

a) l'illegittimità del provvedimento iscritto per violazione dell'art. 86 4° DPR 602/73 e successive modificazioni in quanto non risulta emanato alcun regolamento di attuazione che disciplini i termini, le procedure e le modalità per l'esecuzione del fermo amministrativo;

b) l'illegittimità del provvedimento iscritto per violazione degli artt. 4-41 della Costituzione in combinato disposto con l'art 515 cpc.

Il concessionario, di contro, ritenendo di aver legittimamente operato chiede la conferma dell'atto impugnato.

La Commissione esaminati gli atti di causa ritiene il ricorso fondato ed in quanto tale meritevole di accoglimento.

In effetti giustamente il ricorrente eccepisce tra gli altri motivi, l'impignorabilità dei beni in quanto strumenti di lavoro che non potrebbero, dunque essere oggetto di fermo amministrativo.

Con il fermo amministrativo, si determina sicuramente il divieto di circolazione dei mezzi sottoposti a tale provvedimento, pertanto essendo i beni sottoposti a fermo amministrativo i due unici mezzi a motore della società ricorrente, risulta difficile pensare che il debitore riesca a far fronte ai propri debiti, se gli viene impedito di poter utilizzare gli strumenti essenziali per l'attività commerciale.

Il fermo amministrativo di bene mobile registrato, introdotto dall'art. 91 bis del DPR 602/73 e attualmente disciplinato dall'art. 86 del citato DPR, è sicuramente preordinato all'espropriazione forzata, atteso che, il rimedio, regolato da norme collocate nel titolo II sulla riscossione coattiva delle imposte, si inserisce nel processo dell'espropriazione forzata esattoriale quale mezzo di realizzazione del credito.

Ciò comporta che, quando il fermo è disposto, la procedura di esecuzione forzata esattoriale si considera iniziata, in deroga alle disposizioni sull'espropriazione disciplinata dal cpc, le quali presuppongono il pignoramento come atto di inizio dell'esecuzione forzata.

Infine è opportuno evidenziare che a tutela del medesimo credito alla base del fermo amministrativo di cui si discute, il concessionario ha già iscritto ipoteca per euro 218.565,54 (pari al doppio dell'entità del debito) su altro

RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - 2009

---

bene immobile di proprietà del ricorrente e pertanto non sussistono ragioni cautelari tali da giustificare il permanere dell'iscrizione del fermo amministrativo de quo.

La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite

P.Q.M. La Commissione in accoglimento del ricorso dispone la cancellazione del fermo amministrativo sui due autoveicoli di proprietà della società ricorrente.

Spese compensate.